



Laboratorio di Capacitazione

Per una salute mentale inclusiva e partecipata

Nota Breve n. 2 – giugno 2021

Apertura strutture residenziali psichiatriche

La **Nota Breve n. 2** è la seconda di una serie di aggiornamenti sintetici sullo stato dei servizi per la tutela della salute mentale in Piemonte, prima e durante l'emergenza COVID-19. L'obiettivo è condividere le informazioni disponibili a supporto delle conoscenze delle persone con sofferenza mentale e delle loro associazioni e a sostegno delle azioni che le associazioni stesse potranno autonomamente promuovere sul territorio.

Come noto, le informazioni disponibili, a livello regionale e nazionale, sono piuttosto limitate. Ogni utile segnalazione è benvenuta.

Per facilitare il reperimento dei documenti abbiamo pensato di creare **una cartella condivisa su Google drive** nella quale raccogliere il materiale utile. Riceverete in seguito una mail con il **link** sul quale basterà **clickare per accedere** alla cartella e consultare i documenti raccolti.

Di seguito alcuni primi elementi di conoscenza con riferimento a quanto pubblicato di recente.

a) Circolare ministeriale sulle visite nelle strutture residenziali psichiatriche – 4/12/2020

Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77495&parte=1%20&serie=null>

Il 4 dicembre 2020 il Ministero della Salute ha emesso la Circolare sulle visite nelle strutture residenziali psichiatriche contenente le disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Nel testo si riconosce la necessità di prestare la massima attenzione, nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'emergenza COVID-19, alle persone con disturbi mentali, disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, il cui benessere fisico e mentale può subire impatti negativi dalle misure imposte per contenere la diffusione del contagio. Tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le visite e i contatti vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità di ridurre i rischi di contagio, sia degli insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro familiari/amici/visitatori.

in collaborazione con



con il contributo di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



La circolare stabilisce alcuni principi per garantire il benessere psicosociale dei residenti:

- **Accesso dei familiari o degli ospiti nelle strutture:**
Le strutture devono allestire percorsi, procedure e aree dedicate alle visite. Le regole per le visite devono essere facilmente consultabili dai familiari e dagli eventuali ospiti. I percorsi devono essere strutturati nel rispetto delle misure di sicurezza.
- **Aspetti operativi a garanzia della prevenzione e del controllo del contagio:**
Le strutture possono stabilire di effettuare test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti. Al momento dell'ingresso di nuovi assistiti in strutture residenziali e per gli operatori sanitari/personale è raccomandato l'utilizzo di test molecolari. Qualora un soggetto risultasse positivo ai test molecolari, è necessario sospendere le visite e, solo in casi eccezionali, le visite agli assistiti in isolamento o in quarantena possono proseguire solo previa valutazione del responsabile della struttura.
- **Garantire il benessere psicosociale dei residenti**
È opportuno definire uno o più momenti della giornata in cui le persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali possano esprimere il loro pensiero, le loro critiche e i loro desideri rispetto alla riorganizzazione emergenziale della residenza.
Le strutture devono favorire l'attività fisica dei residenti, in particolare quella svolta all'aperto. Va garantito il massimo coinvolgimento dei residenti nella programmazione e nella scelta delle diverse attività da svolgere nella struttura, ancor più, per quanto possibile tenute conto le misure di sicurezza, nel caso in cui uno o più residenti dovessero essere sottoposti a isolamento/quarantena. La struttura deve dunque individuare quelle azioni che da un lato possano ridurre il rischio di contagio ma che, allo stesso tempo, possano anche garantire alla persona con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, un rapporto con il contesto di appartenenza e il prosieguo del "Progetto di vita della Persona".

b) Ordinanza del Ministero della Salute per l'accesso alle strutture residenziali psichiatriche – 8/5/2021

Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale

La programmazione delle visite **deve considerare le condizioni dell'ospite (età, fragilità, stato immunitario) e del visitatore**, nonché le caratteristiche logistiche della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche (proprie della struttura e del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del visitatore o del territorio di destinazione dell'ospite in uscita).

La pianificazione degli accessi e delle uscite deve anche **tenere in debita considerazione non solo i bisogni clinico-assistenziali-terapeutici dell'ospite, ma anche quelli psicologici, affettivi, educativi e formativi**.

Non da ultimo, anche le istanze dei familiari/visitatori con riferimento alla sfera relazionale-affettiva possono rappresentare un valido strumento decisionale nella pianificazione delle visite e delle uscite, affinché il protrarsi del confinamento degli ospiti/pazienti nelle strutture residenziali per causa del distanziamento sociale imposto dalla pandemia **non debba mai configurare una situazione di privazione de facto della libertà delle persone stesse**.

In particolare, saranno favoriti nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari, parenti e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, intraprendendo tutte le modalità organizzative/strutturali necessarie, tenuto conto:

in collaborazione con



con il contributo di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



- di diverse motivate indicazioni della Direzione Sanitaria;
- della presenza di eventuale focolaio epidemico da COVID-19 con insufficiente controllo all'interno della struttura;
- di un alto rischio epidemiologico territoriale.

L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari o volontari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52).

Le Certificazioni Verdi COVID-19, fatto salvo diversa successiva indicazione normativa nazionale, possono essere utile strumento di orientamento alla regolamentazione delle visite e delle uscite programmate, compatibilmente alla situazione locale e alla specificità di servizi e strutture che possono accogliere utenti con diverso grado di fragilità e rischio di trasmissione infettiva.

Le linee guida del Ministero prevedono poi specifiche modalità organizzative per l'ingresso dei visitatori sia negli spazi interni che esterni che nel nucleo delle degenze ed altre indicazioni per il rientro in famiglia e le uscite programmate degli ospiti delle Rsa.

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5476_0_file.pdf

c) Le disposizioni della Regione Piemonte

DGR 2-1821 del 5 agosto 2020: "Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase di emergenza Covid-19"

- Sono possibili le visite esterne e anche i rientri in famiglia nel fine settimana o con le periodicità stabilite tra il responsabile di struttura e i rappresentanti del malato/persona con disabilità.
- Coloro che rientrano in struttura dopo un breve periodo fuori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria quotidiana (rilevazione temperatura e monitoraggio comparsa sintomi, ecc.) per almeno sette giorni successivi al rientro mediante la redazione di un diario clinico assistenziale.
- Ripartono anche gli inserimenti ex novo di pazienti/persone con grave disabilità.
- La delibera stabilisce che se l'utente deve «recarsi in strutture ospedaliere/ambulatoriali per sottoporsi a terapie/cure specialistiche/accertamenti diagnostici, non effettuabili presso la struttura residenziale di provenienza, si consiglia l'isolamento dell'ospite rientrato per almeno 7 giorni prima del re-inserimento nella ordinarietà». Questo, però, solo se, «il quadro epidemiologico e clinico dell'ospite lo consente». I medici hanno la possibilità di certificare che l'isolamento è incompatibile con la situazione sanitaria e sociosanitaria di quella persona.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/33/attach/dgr_01821_1050_05082020.pdf

II

10/12/2020 l'Unità di crisi regionale per l'Emergenza COVID-19 ha emanato nuove

Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza COVID-19 sostitutive delle linee previste dalla DGR 2-1821 del 5 agosto 2020.

in collaborazione con



con il contributo di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Le nuove linee di indirizzo prevedono le seguenti misure per l'inserimento di un nuovo ospite valide per strutture residenziali per anziani autosufficienti e non strutture residenziali per disabili, strutture residenziali per pazienti psichiatrici, centri diurni per disabili, strutture residenziali per minori, misure per le comunità mamma-bambino, misure per le case rifugio e strutture di prima e seconda accoglienza:

- prima dell'inserimento di un nuovo ospite, nelle 48-72 ore precedenti deve essere effettuato con esito negativo un tampone molecolare nasofaringeo. Nel caso di esito negativo del tampone, la persona può essere ammessa in struttura, comunque prevedendo 14 giorni di isolamento, al cui termine tampone antigenico (rapido) di controllo.
- In presenza di sintomatologia o esito positivo del tampone, l'ammissione non può avere luogo e il servizio inviante deve inoltrare segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio. L'accesso ai parenti è inibito, salvo i casi, eccezionali, in cui la direzione sanitaria ritenga indispensabile, comunque adottando tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
- se l'utente deve recarsi in strutture ospedaliere/ambulatoriali per sottoporsi a terapie/cure specialistiche/accertamenti diagnostici, non effettuabili presso la struttura residenziale di provenienza, si consiglia l'isolamento dell'ospite rientrato per almeno 7 giorni prima del re-inserimento nella ordinarietà. Sempre che il quadro epidemiologico e clinico dell'ospite lo consenta.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/03/attach/dgr_02568_1050_18122020.pdf

07/05/2021

La Regione Piemonte consegnerà gratuitamente alle residenze socioassistenziali i tamponi rapidi che permetteranno di agevolare gli incontri tra gli ospiti ed i loro parenti.

<https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/rsa-tamponi-rapidi-gratuiti-per-visite-dei-parenti>

d) Lettera della Regione Marche per il mancato recepimento della Circolare ministeriale dell'8/5/2021

<http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1034>

Oggetto: Applicazione Ordinanza Ministero della Salute 8 maggio 2021. Visite, uscite, ingressi strutture residenziali.

“Con riferimento ai contenuti dell'Ordinanza in oggetto segnaliamo che ci sono giunte, nonostante la nota del Servizio Sanità del 10 maggio circa l'immediata applicabilità della norma, numerose segnalazioni riguardanti il **mancato recepimento delle disposizioni previste**. In particolare: in molte Residenze nulla è cambiato rispetto alla situazione precedente, con il mantenimento, ad esempio, delle **visite attraverso vetro**; in altre le visite sono possibili solo all'aperto, altre ancora comunicano che sono in attesa di disposizioni da parte di Regione/ASUR o della carta verde. Si segnalano inoltre i seguenti aspetti connessi con l'applicazione della norma. a) **l'effettuazione ed i costi dei tamponi dei visitatori non ancora vaccinati**. Per una visita settimanale occorrono 4 tamponi mensili con un costo (dei rapidi) di circa 15-18 euro ciascuno; b) molti familiari non hanno concluso il ciclo vaccinale con tempi che si stanno allungando considerando che la seconda dose (vedi AstraZeneca) viene effettuato dopo circa 3 mesi. Va inoltre segnalato, riguardo gli accessi, che in molti casi per i familiari non si tratta solo di visite, ma anche di **quotidiano supporto assistenziale** (vedi momento del pasto) che veniva prestato nella fase antecedente la pandemia. Con la presente si chiede alla regione Marche di richiamare gli enti

in collaborazione con



con il contributo di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



gestori alla immediata applicazione dell'Ordinanza (anche con riferimento al contatto e alle uscite, pag. 3 e 5) e nel contempo di affrontare sia la problematica dell'effettuazione del tampone delle persone non vaccinate, che quella del mancato completamento del ciclo vaccinale. Si fa, peraltro, notare come ci si potrebbe trovare in strutture nelle quali gli **operatori che operano a stretto contatto con le persone potrebbero (per scelta) non essere vaccinati** mentre al visitatore/parente nella stessa condizione (non per scelta) viene richiesto, per entrare, ogni volta il tampone.”

e) Altri documenti utili

Relazione del Difensore Civico della Regione Piemonte per il 2020 a questo link:

http://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/dif_civico/2021/relazione_2020_definitiva.pdf

La relazione riporta informazioni e considerazioni su:

- visite dei parenti ai propri cari ricoverati nelle strutture sanitarie e residenziali;
- anziani e Rsa in tempo di pandemia: il Coronavirus quale acceleratore del processo di ripensamento del modello residenziale di assistenza agli anziani non autosufficienti;
- segnalazioni provenienti da cittadini e strutture riguardanti la situazione di emergenza delle RSA;
- segnalazioni e le richieste di intervento riguardanti la tematica delle restrizioni e dei divieti alle visite alle persone ricoverate.

Rapporto ISS COVID-19 n. 6/2021: Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici

Link: https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-6-2021-assistenza-sociosanitaria-residenziale-agli-anziani-non-autosufficienti-profilo-bioetico-e-biogiuridico.-versione-del-10-marzo-2021

Questo documento, redatto con la collaborazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, propone una riflessione etico-giuridica sulla tutela dei residenti nelle strutture sociosanitarie, specialmente in condizioni emergenziali. Qualunque forma di istituzionalizzazione, infatti, per via del carattere di totalità della presa in carico, può porre a rischio non solo la salvaguardia di beni essenziali, ma anche il rispetto dei diritti fondamentali delle persone assistite.

f) Garanti dei diritti e difensori civici

• **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.

Funzioni:

- **visita**, senza bisogno di autorizzazione, gli istituti penitenziari, le strutture sanitarie destinate ad accogliere



in collaborazione con



con il contributo di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o a misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- **prende visione**, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà;
- **richiede** alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari;
- valuta i **reclami**.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.page#:~:text=Il%20Garante%20nazionale%20dei%20diritti,luoghi%20di%20polizia%2C%20alla%20permanenza

- **Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.**

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, contribuisce a garantire i diritti delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative, delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dei-detenuti>

- **Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte**

La Garante ha il compito di garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi presenti sul territorio regionale ai sensi della Legge istitutiva n. 31 del 9 dicembre 2009, tali diritti sono quelli che la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 riconosce all'infanzia e all'adolescenza.

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/garante-dell-infanzia-e-dell-adolescenza>

- **Difensore Civico Regione Piemonte**

Il Difensore Civico è un'Autorità di Garanzia della Regione Piemonte. L'ufficio del Difensore Civico, organismo tipico di uno stato moderno, esercita un controllo sul buon andamento dell'attività amministrativa. Il Difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo, interviene nel chiedere conto all'amministrazione del suo operato, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione (art.2 comma 4 bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50). Il Difensore Civico della Regione Piemonte è l'avv. Augusto Fierro.

<http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico/chi-e>



in collaborazione con



con il contributo di



Fondazione
Compagnia
di San Paolo